

AVVISO PUBBLICO ASSEGNO DI NATALITÀ

ANNUALITÀ 2026. Nuovi nati

MISURE DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO CONTRIBUTI PER FIGLI NATI, ADOTTATI O IN AFFIDO PREADOTTIVO NEL CORSO DEL 2022 E ANNI SUCCESSIVI – L.R. 9 MARZO 2022, N. 3, ART. 13. ANNO 2026
--

IL RESPONSABILE DELL'AREA LEGALE E SERVIZI ALLA PERSONA

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 30/52 del 5.6.2025 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Linee guida per la concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, comma 2, lett. a) - Legge regionale 8 maggio 2025 n.12”;

VISTE le Linee Guida allegate alla suddetta Deliberazione;

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per le concessioni di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2026.

ART. 1 DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO.

Possono presentare istanza per l’“assegno di natalità” i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto, per ogni figlio:

- nato a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al compimento del quinto anno di età del bambino o alla cessazione dell’affido qualora si verifichi prima del compimento dei cinque anni;

I genitori destinatari dei benefici economici devono possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione non facente parte dell’Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno alla data di pubblicazione dell’avviso da parte del Comune beneficiario dei contributi;
- essere residente nel Comune di Padria;
- avere trasferito la residenza nel Comune di Padria e mantenerla, per almeno 5 anni, insieme alla dimora abituale, pena la decadenza del beneficio dalla data del verificarsi della causa di decadenza;
- avere uno o più figli fiscalmente a carico, nati nel corso del 2026, anche in adozione o affido preadottivo;
- essere conviventi e coabitare con il bambino;

- non occupare abusivamente un alloggio pubblico;
- essere proprietari di un immobile ubicato nel Comune di Padria, o averne la disponibilità in virtù di un contratto di locazione, di comodato o altro titolo equivalente, l'immobile deve essere destinato a dimora abituale per l'intero periodo di godimento del beneficio;
- esercitare la responsabilità genitoriale e/o la tutela legale.

La sopravvenuta carenza di uno dei predetti requisiti comporta la perdita del beneficio dalla data del verificarsi della causa di decadenza.

ART. 2 MISURA E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO.

Il contributo è cumulabile con eventuali altre agevolazioni finanziarie aventi finalità simili.

Il contributo ammonta a € 600,00 mensili per il primo figlio nato nell'anno (o di adozione o di affidamento preadottivo) e fino al raggiungimento del quinto anno di età, a cui si sommano € 400,00 mensili per ogni figlio successivo al primo nato, adottato o in affidamento preadottivo.

Il contributo è erogato dalla data di nascita del minore (se il o i genitori già risiedono nel comune) o dalla data di trasferimento della residenza nel comune.

ART. 3 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

La domanda di contributo "assegno natalità" deve essere sottoscritta da entrambi i genitori; in caso di unico richiedente si dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale.

Pertanto, la domanda potrà essere presentata:

- dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;
- dall'affidatario in caso di affidamento preadottivo;
- dal legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenne o incapace;
- dal tutore autorizzato dall'Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a favore dei minori.

L'istanza dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo disponibile presso la sede comunale o reperibile sul sito web istituzionale www.comune.padria.ss.it. È ammessa una sola istanza da parte di ciascun familiare.

L'istanza dovrà essere presentata al Comune di Padria in una delle seguenti modalità:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Padria – Piazza del Comune, 1, Padria;
- a mezzo Pec, da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo protocollo@comune.padria.ss.it

ART. 4 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

I contributi vengono erogati agli aventi diritto dal Comune di Padria, tramite accredito su un Iban indicato nel modulo di domanda e secondo gli importi indicati nell'art. 2 del presente Bando Pubblico. L'erogazione dell'assegno terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, previa verifica del possesso dei requisiti indicati, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata di fruizione del beneficio. In caso di accoglimento della domanda, il Comune di Padria darà comunicazione all'avente

diritto e provvederà ad accreditare il contributo previsto dall'assegno di natalità sul conto corrente bancario o postale indicato dai richiedenti nell'istanza.

Si precisa che l'erogazione effettiva del contributo avverrà a seguito dell'effettivo trasferimento dei fondi da parte della Regione Sardegna nelle casse dell'Ente. Il presente bando non presenta quindi alcun vincolo a carico dell'Ente.

ART. 5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Chiara Pinna e il Responsabile del Servizio è la Dr.ssa Mariangela Arca.

È possibile richiedere informazioni contattando gli uffici dei Servizi Sociali ai seguenti recapiti: telefono 079/807018, e-mail sociale@comune.padria.ss.it.

ART. 6 CONTROLLI E SANZIONI.

Spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva.

ART. 7 INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (ART. 13 REG. UE 2016/679).

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla acquisizione delle domande per la pratica di cui al presente bando ed avverrà presso l'Ufficio Servizio Sociali del Comune di Padria, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Padria.

ART. 8 NORME FINALI.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 art. 13, disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2, lett. a)" oltretutto alla DGR. n. 19/80 del 01.06.2023.

**La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Mariangela Arca**